

# **TI\_GERICHTE 52.2017.357 vom 22. Januar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.357](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.357)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.357 du 22 janvier 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.357 del 22 gennaio 2018

## **Regeste**

Decadenza di un permesso di dimora UE/AELS

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. Permesso di domicilio UE/AELS 2.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.

### **E. 2**

par. 1° Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2). In tale ambito va senz'altro incluso anche il caso del lavoratore dipendente sottoposto all'ALC obbligato contrattualmente a brevi viaggi all'estero nell'interesse del datore di lavoro residente in Svizzera. La presente fattispecie è però diversa in quanto, come detto, RI 1 si è comportato alla stregua di un lavoratore frontaliere. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che l'art. 9 cpv. 4 OLCP, riferendosi all'art. 2 par. 4° Allegato I ALC, secondo cui le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio, sancisce che i frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora e a richiedere, in applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1 OLCP, un permesso per frontalieri sulla base dell'art. 11 LStr. 3.3. Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera ed avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese. 4. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Contrariamente a

quanto assume il ricorrente, la decisione impugnata non risulta pertanto né arbitraria né lesiva della parità di trattamento e della sicurezza del diritto. Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 par. 1° e 28 Allegato I ALC) oppure di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
vicepresidente Il vicecancelliere

## **E. 2.2**

Permesso di dimora UE/AELS

### **E. 2.2.1**

L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

### **E. 2.2.2**

Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

### **E. 2.2.3**

In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una

ponderazione degli interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C\_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C\_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C\_924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. con rinvii e concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

3. 3.1. In concreto, interrogato dalla Polizia cantonale il 25 marzo 2015 in merito alla sua richiesta di porlo al beneficio di un permesso di domicilio, RI 1 ha - tra l'altro - dichiarato: "Dal 05.04.2004 sono in Svizzera con lo statuto di dimorante e, all'inizio e sino al 2012, sono stato alle dipendenze della \_\_\_\_\_, quale carpentiere. Dal 2012 sono passato alle dipendenze della \_\_\_\_\_, per tre mesi e sempre come carpentiere e minatore, venendo impiegato presso il Cantiere \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_. In seguito, ancora nel 2012, sono passato alle dipendenze della \_\_\_\_\_, lavorando comunque ancora per la \_\_\_\_\_. Sono minatore/carpentiere con un grado di occupazione del 100% e uno stipendio mensile netto pari a ca. CHF 5'000.-. Le spese di vitto sono ripartite in questo modo: la colazione e un pasto sono a carico del datore di lavoro, mentre l'altro pasto è a carico nostro in ragione di CHF 14.-, che è dedotto dalla paga. Per l'alloggio, viene dedotto dallo stipendio l'importo di ca. CHF 300.-. Vivo nella stanza nr. \_\_\_\_\_ del blocco \_\_\_\_\_, presso gli alloggi per il personale del villaggio \_\_\_\_\_ in territorio di S\_\_\_\_\_. La stanza è a mio esclusivo utilizzo. (...). Non ho sostanza in Svizzera mentre all'estero, più precisamente a T\_\_\_\_\_, ho un'abitazione unifamiliare, che ho acquistato e ristrutturato, nella quale vive mia moglie, nostro figlio ed io quando rientro in Italia. D 2: dove vive quando ha i giorni di libero dal lavoro? R 2: Da quest'anno, nei fine settimana rientro a T\_\_\_\_\_ per passare i giorni di libero con la mia famiglia. Con il sistema vecchio, rientravo quando avevo libero. D3: per quale motivo ha richiesto il permesso di domicilio? R 3: mi era già stato chiesto se lo avessi voluto quando ancora lavoravo nel cantiere di F\_\_\_\_\_; allora avevo detto che non ritenevo di doverlo avere. Ora, però, mi è stato detto che il permesso di domicilio mi può agevolare anche in campo professionale e per questo motivo ho deciso di richiederlo, anche perché, con gli anni nei quali ho lavorato in Svizzera, ne ho maturato il diritto. (...) D 5: nel momento in cui raggiungerà l'età pensionabile, la sua intenzione è quella di rimanere in Svizzera o di fare rientro in Italia? R 5: una volta raggiunta l'età pensionabile, la mia intenzione sarebbe quella di rientrare in Italia, dove, come detto, vivono i miei familiari". Alla luce di queste inequivocabili affermazioni rilasciate alla Polizia cantonale - che il ricorrente ha confermato sottoscrivendo il relativo verbale dopo averlo riletto - si può senz'altro ritenere che da

parecchi anni ormai, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro dei suoi interessi non si trova nel nostro Paese bensì in Italia, in provincia di \_\_\_\_\_, dove è proprietario di un'abitazione unifamiliare e vivono sua moglie e suo figlio. A ben guardare, RI 1 si comporta alla stregua di un lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 primo periodo par. 1° Allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. In effetti, il 25 marzo 2015 egli ha ammesso dinnanzi alla Polizia che da anni, durante il tempo libero o nei fine settimana, raggiunge regolarmente i propri famigliari a T\_\_\_\_\_, con i quali mantiene dei legami molto intensi. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile di avere in Svizzera altri interessi personali al di là di quelli dettati dai suoi impegni professionali. Lo dimostra pure il fatto che alloggia nel villaggio \_\_\_\_\_ a S\_\_\_\_\_, in una semplice stanza messa a disposizione dal datore di lavoro per il personale occupato nel cantiere. Con il suo modo di agire, l'insorgente ha disatteso quindi le condizioni per le quali gli era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, ovvero quelle di risiedere stabilmente nel nostro Paese (cfr. art. 23 OLCP). Visto che quando è stato interrogato il suo permesso di dimora UE/AELS aveva già perso inesorabilmente di validità, non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento - peraltro sollevato soltanto dinnanzi al Tribunale e non documentato da alcun supporto probatorio - secondo cui nel frattempo avrebbe preso in locazione un appartamento in cui vi alloggerà anche sua moglie, la quale sarebbe in procinto di raggiungerlo in Svizzera. 3.2. Certo, come ha già avuto modo di considerare questo Tribunale (STA 52.2016.237 del 3 maggio 2017, consid. 4.2), visto che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica nel nostro Paese di un cittadino membro di uno Stato facente parte dell'ALC è in linea di principio garantito, il fatto che egli abbia il coniuge e i figli che continuino a vivere all'estero non comporta necessariamente la decadenza o la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS (cfr. art. 1 e 4 ALC,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.